

Codice A1103A

D.D. 24 marzo 2021, n. 172

ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge n. 689/1981 per violazione della legge regionale n. 19 del 2009 (F. 39PAR/2015)



ATTO DD 172/A1103A/2021

DEL 24/03/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge n. 689/1981 per violazione della legge regionale n. 19 del 2009 (F. 39PAR/2015)

VISTI gli atti trasmessi con nota prot. reg. n. 26579 del 16/06/2015 dall' ENTE DI GESTIONE AREE PROTETTE DELLA COLLINA TORINESE a carico del signor *omissis* in qualità di trasgressore-amministratore *omissis* in qualità di obbligata in solido, nei confronti dei quali con i processi verbale di constatazione, di assunzione di informazioni e contestazione n. 243A15 del 18/12/2015, elevati da Agenti PG per i fatti avvenuti presso località confluenza Po-Maira in area sic IT 1110016 e 1110024, Po morto Carignano nel Comune di CASALGRASSO è stato accertato quanto segue:

violazione dell' art. 50.1 della L.R. 29/06/2009 n. 19 e s.m.i., sanzionato dall'art. 55 comma 16esimo della L.R. 29/06/2009 n. 19 e s.m.i., per la realizzazione di intervento di svaso di impianto idroelettrico con conseguente aumento di portata e scarico di limi a valle (come meglio descritto nel richiamato verbale 243) **in assenza dalla valutazione di incidenza (Vinca);**

CONSTATATA la regolarità della notificazione delle suddette violazioni;

ATTESO altresì che risulta agli atti la presentazione nei termini di scritti difensivi e richiesta di audizione personale come previsto dall'art. 18 della legge 24/11/1981, n. 689 (regolarmente svoltasi in data 25.11.2020);

CONSIDERATA la natura di atto dotato di fede privilegiata dei verbali di accertamento;

RITENUTO che, anche a seguito delle ammissioni rese in sede di accertamento ("ingenuamente non abbiamo ritenuto di dover avvisare gli enti preposti ai controlli", "questo imprevisto (l'accumulo di materiale legnoso aveva intasato la scala di risalita per l'ittofauna) si era già verificato in precedenza", "mentre effettuavamo lo svuotamento abbiamo rilevato la presenza di molte trote all'interno della scala") e nello scritto difensivo, sia stato realizzato un intervento

all'interno di una area SIC in assenza della prescritta VINCA;

RICHIAMATE le conclusioni del rapporto Ufficio tecnico del Parco prot. n. 0000060. del 12-01-2021: "Il periodo in cui è avvenuto l'evento è inoltre da ascrivere al periodo riproduttivo di una specie autoctona del bacino del Po e dei suoi affluenti: la Trota Marmorata (*Salmo marmoratus*). L'evento di rilascio dei sedimenti in modo repentino ha certamente soffocato tutte le ovature presenti a valle della traversa. La Trota marmorata è una specie tutelata dalla Direttiva Habitat (Dir. 93/43/CEE) che l'Ente gestore del Sito Natura 2000 posto a valle della traversa (Confluenza Po-Maira) ha l'obbligo di conservare."

"L'evento inquinante del 16/11/2015, modificando in modo sostanziale le condizioni chimico fisiche e di portata del corso d'acqua, ha causato un'alterazione dell'habitat naturale delle specie ittiche, alcune delle quali in fase riproduttiva, impattando quindi sulle ovature dei salmonidi presenti, tanto da causare la compromissione delle ovature / siti riproduttivi di frega di *Salmomarmoratus*. L'apporto di limi e l'alterazione delle condizioni chimico fisiche delle acque, come confermato da numerosi studi scientifici tra i quali: Elena Castelli et Al, Studi Trent. Sci. Nat., 87 (2010): 25-32, compromettono in modo irrimediabile la presenza di questa specie che caratterizza la comunità ittica di questo tratto di corso d'acqua e ne alterano la classe di qualità. Si rileva che tra le specie ittiche presenti, 7 appartengono a pesci inseriti nell'Allegato II della Direttiva Habitat e quindi oggetto di tutela rigorosa. Tale evento ha determinato quindi una importante incidenza negativa e, pertanto, ha alterato in modo significativo, e presumibilmente per un lungo periodo, le condizioni di qualità ecologica delle acque del Fiume Po nella zona a valle della traversa e per un lungo tratto a valle di questa."

RITENUTO che l'assertita urgenza dell'intervento non avrebbe comunque impedito quantomeno di avvisare le autorità dell'area protetta (soprattutto alla luce del fatto che l'intasamento della scala di risalita dell'ittofauna si era già verificato in precedenza) per valutare il da farsi e meglio operare nel tentativo di contemperare, anche in via cautelare, le esigenze di funzionalità dell'invaso e la tutela dell'habitat protetto onde impedire conseguenze anche involontariamente negative proprio per la fauna ittica (come invece confermato nel rapporto redatto dall'Ufficio tecnico del Parco inviata dall'ente di gestione prot. n. 0000060. del 12-01-2021);

VALUTATA l'incidenza della durata della condotta di svaso (alcune ore come ammesso dal trasgressore) e le dichiarate finalità di liberazione del flusso di acqua da detriti per consentire la risalita della fauna ittica (pur avendo di fatto causato "involontariamente" un pregiudizio conseguente al mancato raccordo delle operazioni con le autorità del parco);

RITENUTO di non ravvisare nel verbale ARPA del 10.2.15 citato nelle memorie difensive una chiara giustificazione rispetto alla condotta contestata (in esso non si prescrive lo svaso verificatosi);

ATTESO che l'entità dell'infrazione accertata (le conseguenze ipotizzate dal parco e la relativa durata dello svaso) e le circostanze in cui il comportamento è risultato manifestarsi vanno valutate ai fini della determinazione della sanzione amministrativa e giustificano nel caso di specie l'applicazione di una misura superiore al minimo edittale e alla stessa "misura ridotta" offerta in oblazione;

RITENUTA perciò la fondatezza della violazione;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 30.3.2001 n. 165;
- VISTO l'art. 17 della L.R. 28.7.2008 n. 23;
- VISTA la citata legge 24/11/1981, n. 689;
- VISTO in particolare l'art. 50, 1° c. della L.R. n. 19/2009 e s.m.i. come sanzionato dall'art. 55, 16° c. della L.R. 19/2009;
- VISTA la dgr 29-5460 del 3 agosto 2017 in materia di rimborso spese sostenute per la notificazione degli atti di irrogazione di sanzioni amministrative;

determina

in Euro 7.500,00 la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa e in Euro 10,61 la somma dovuta per spese ai sensi dell'art. 10 L. 3/8/1999, n. 265 solo a seguito di notifica cartacea;

INGIUNGE

ai sunnominati di pagare la somma complessiva di Euro 7.510,61 di cui Euro 7.500,00 a titolo di sanzione e Euro 10,61 a titolo di spese secondo il disposto dell'art. 18 legge 24/11/81, n. 689 entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento solo a seguito dell'avvenuta notificazione cartacea, mediante versamento sul c/c p. N. 26103143 intestato alla Tesoreria Regione Piemonte, P.zza Castello N. 165 - Torino – Sanzioni amministrative - Codice IBAN IT 02 F 07601 01000 000026103143 - (con invito a citare nella causale del bollettino di versamento il numero di protocollo della presente determinazione di ingiunzione).

In caso di mancato adempimento nel termine prescritto si procederà alla riscossione della somma mediante esecuzione forzata/emissione a ruolo, a norma del disposto del R.D. 14/4/1910, N. 639, del D.P.R. 29/09/1973, nonché dell'art. 7 della L.R. 28/11/89, N. 72.

In caso di pagamento operato dall'obbligato in solido secondo il disposto dell'art. 6 legge 689/81 costui ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione.

Avverso la presente ingiunzione può essere proposta opposizione davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 22 L. 24/11/81, n. 689 modificato ed integrato dal D.Lgs. 1/9/2011, n. 150 entro il termine fissato per l'adempimento. A mente di tali disposizioni l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

In caso di ritardo nel pagamento, ex art. 27 L. 24/11/81, n. 689 la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo)

Firmato digitalmente da Fabrizio Zanella